

(N. 2776)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TOMÈ, LOVERA, BUIZZA, ORIGLIA, GORTANI, VIGIANI,
PIETRA, FANTONI e PIEMONTE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1953

Soppressione del ruolo dei « guardiani idraulici » (salarati-incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei « sorveglianti idraulici » (agenti subalterni idraulici).

ONOREVOLI SENATORI. — Fino all'aprile 1948 i cantonieri stradali ed i guardiani idraulici avevano il medesimo stato giuridico e godevano dello stesso trattamento economico.

Erano inquadrati tra gli incaricati stabili di pubblici servizi. Erano, cioè, dei « salarati » di ruolo dello Stato.

La loro equiparazione era cosa naturale perchè le funzioni sono analoghe. I cantonieri stradali attendono alla sorveglianza e alla manutenzione di un tratto di strada, i guardiani attendono alla sorveglianza dei corsi d'acqua e alla manutenzione delle opere relative.

Con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, i cantonieri stradali (in accoglimento delle aspirazioni della categoria) vennero elevati ad « agenti subalterni », vennero cioè inquadrati tra il personale impiegatizio, sia pure di ultimo grado, sul livello degli uscieri.

Non si capisce perchè non si sia provveduto, allora, anche per i guardiani idraulici. Forse la loro voce si era fatta meno sentire perchè in numero esiguo (sono in tutto 951) e perchè in

prevalenza decentrati alla periferia dove sono i corsi d'acqua da curare.

È una stortura che va raddrizzata.

Si noti che i guardiani idraulici svolgono, tra l'altro, anche funzione di agenti di pubblica sicurezza.

Incombe loro, infatti, di far osservare le norme di polizia idraulica, alle dipendenze degli ufficiali idraulici e dei dirigenti provinciali del Genio civile; hanno facoltà di portare armi fornite dall'Amministrazione. Hanno anche compiti di vigilanza sulla esecuzione dei lavori di carattere idraulico lungo i tronchi.

Indubbiamente si tratta di funzioni superiori a quelle di comuni uscieri e tali da comportare un margine di iniziativa e di autonomia personale, caratteristica del rapporto d'impiego.

Il Ministero dei lavori pubblici ha da tempo riconosciuto la fondatezza delle aspirazioni della categoria a riavere la equiparazione con i cantonieri stradali ed ha avanzato proposte concrete in tal senso.

Lo stesso Ministero del tesoro si era dimostrato propenso, ultimamente, a venire incontro all'iniziativa. Essa si è arenata di fronte alla aspirazione illusoria di poter sistemare anche questa posizione nella più vasta riorganizzazione della burocrazia statale.

Poichè attendere l'alba di questo giorno è un po' sognare, si crede opportuno dar corso, su iniziativa parlamentare, alla auspicata sistemazione. È un atto di giustizia.

Il Tesoro non viene a subire un maggior onere attuale; anzi ne ha un beneficio, perchè viene a risparmiare i contributi di previdenza sociale che deve ora corrispondere all'I.N.P.S.

Ne avrà un piccolo aggravio quando si matureranno le quiescenze. Ma un tale onere troverà la copertura negli stanziamenti globali che per tale spesa si fanno di anno in anno in bilancio.

Si allegano prospetti del carico attuale e di

quello che conseguirebbe alla approvazione del presente disegno di legge (allegato 1-2).

Risulta un risparmio di circa 7 milioni.

Nel disegno di legge è previsto l'organico da adottare ed il trattamento economico (allegati A e B). Esso è compilato sulla falsariga di quello esistente per i cantonieri stradali colmando qualche lacuna emersa in quella sistemazione.

Si è adottata la qualifica di « sorveglianti » idraulici invece che di « guardiani » idraulici. È una concessione di valore psicologico.

Mentre lo Stato, dopo le recenti disastrose inondazioni, ha posto mano ad un massiccio ed organico intervento per la sistemazione dei corsi d'acqua, non è fuori luogo provvedere anche per il personale più umile che vi attende; personale che ha dato prova, sempre, ma specificamente nelle recenti avversità, di encomiabile spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere.

COMPETENZE ANNUE ATTUALMENTE CORRISPOSTE
AI GUARDIANI IDRAULICI (IN NUMERO DI 951).

PREVIDENZA SOCIALE:

| | | |
|--|----|----------------|
| Marche assicurative | L. | 1.040.000 |
| Contributi integrativi a carico dello Stato: | | |
| a) T.B.C. 3,25 per cento | } | » 20.000.000 |
| b) Invalidità e vecchiaia 3,50 per cento | | |
| c) Fondo solidarietà sociale 4 per cento | | |
| STIPENDIO BASE | » | 147.000.000 |
| ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE | » | 14.500.000 |
| ASSEGNO PEREQUATIVO | » | 5.906.000 |
| PRESENZA | » | 19.000.000 |
| Totale | | L. 207.446.000 |

COMPETENZE ANNUE SPETTANTI AI GUARDIANI IDRAULICI QU-
LORA VENISSERO INQUADRATI TRA IL PERSONALE SUBALTERNO
(SEMPRE IN NUMERO DI 951 UNITÀ).

| | | |
|--|----|----------------|
| STIPENDIO BASE | L. | 152.467.000 |
| ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE | » | 14.700.000 |
| ASSEGNO PEREQUATIVO | » | 8.555.000 |
| PRESENZA | » | 18.800.000 |
| Totale | | L. 194.522.000 |

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo dei guardiani idraulici (salariati dello Stato — incaricati stabili di pubblici servizi —) quale risulta dal regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è soppresso, ed è istituito il ruolo dei « sorveglianti idraulici » (agenti tecnici) con l'organico stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge, con il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato e con quello economico di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alla prima attuazione della presente legge i sorveglianti idraulici sono inquadrati nei gradi di cui alla tabella A in base alla classe di retribuzione alla quale appartenevano nel precedente ruolo e alla anzianità nella classe stessa.

Coloro che, pur appartenendo alla classe più elevata (4^a), non possono essere sistemati nel massimo nuovo grado previsto, saranno siste-

mati in quello immediatamente inferiore e così via fino alla copertura di tutti i posti.

Art. 3.

Le successive promozioni avverranno come segue:

da allievo sorvegliante a sorvegliante — per anzianità congiunta al merito, dopo 2 anni di effettivo servizio;

da sorvegliante a sorvegliante scelto di 2^a classe — per merito comparativo dopo 4 anni di effettivo servizio;

da sorvegliante scelto di 2^a classe a sorvegliante scelto di 1^a classe — per merito comparativo dopo 5 anni di effettivo servizio;

da sorvegliante scelto di 1^a classe a capo sorvegliante di 2^a classe — per merito comparativo dopo 3 anni di effettivo servizio;

da capo sorvegliante di 2^a classe a capo sorvegliante di 1^a classe — per merito comparativo dopo due anni di effettivo servizio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA A.

PERSONALE DEI SORVEGLIANTI IDRAULICI

| | |
|--|--------|
| Allievi sorveglianti | n. 160 |
| Sorveglianti | » 560 |
| Sorveglianti scelti di 2 ^a classe | » 80 |
| Sorveglianti scelti di 1 ^a classe | » 50 |
| Capi sorveglianti di 2 ^a classe | » 70 |
| Capi sorveglianti di 1 ^a classe | » 31 |
| | — |
| Totale | n. 951 |
| | == |

TABELLA B.

STIPENDI DEI SORVEGLIANTI IDRAULICI

| | Iniziale | 1 ^o aumento | 2 ^o aumento | 3 ^o aumento | 4 ^o aumento | 5 ^o aumento |
|--|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capi sorveglianti di 1 ^a classe | 200.280 | 205.560 | 213.000 | — | — | — |
| Capi sorveglianti di 2 ^a classe | 173.640 | 178.920 | 184.320 | 189.600 | 195.000 | 200.280 |
| Sorveglianti scelti di 1 ^a classe | 168.360 | 169.440 | 170.520 | 172.560 | — | — |
| Sorveglianti scelti di 2 ^a classe | 160.920 | 162.000 | 162.960 | 164.040 | — | — |
| Sorveglianti | 152.400 | 154.440 | 156.600 | 158.760 | — | — |
| Allievi sorveglianti | 152.400 | — | — | — | — | — |